

Centro Studi

Diritto *Avanzato*

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## CTU, istanza di ricusazione, tempestività

*L'art. 192 c.p.c., comma 2, nel prevedere che l'istanza di ricusazione del consulente tecnico d'ufficio deve essere presentata con apposito ricorso depositato in cancelleria almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione, preclude definitivamente la possibilità di far valere successivamente la situazione di incompatibilità, con la conseguenza che la consulenza rimane ritualmente acquisita al processo. Ove poi la parte venga a conoscenza solo successivamente della situazione di incompatibilità, è possibile prospettare le ragioni che giustificano un provvedimento di sostituzione affinché il giudice, se lo ritiene, si avvalga dei poteri che gli conferisce in tal senso l'art. 196 c.p.c.*

NDR: in senso conforme alla prima parte della massima Cass. 3657/1998 e Cass. 8184/2002; in senso conforme alla seconda parte della massima ancora Cass. 3657/1998.

## Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 5.11.2018, n. 28103

...omissis...

Premesso che

*omissis* ricorre per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di Siracusa, depositata il 4 ottobre 2013, che ha parzialmente accolto l'opposizione dalla medesima proposta, ex art. 702-bis, contro il decreto che aveva liquidato in favore del consulente tecnico d'ufficio X la somma di Euro 1.600 per onorari ed Euro 267 per spese e indennità: il Tribunale ha rideterminato l'onorario in Euro 970,42 e le spese in Euro 71,52. L'intimata X non ha proposto difese. La ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza in camera di consiglio.

Considerato che

Il ricorso è articolato in quattro motivi.

a) Il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 "violazione/falsa applicazione dei principi enucleabili dalle norme in materia di consulenza tecnica d'ufficio e del suo diritto al compenso, di ricusazione, di nullità/inefficacia/improduttività di effetti e inesistenza giuridica ex tunc degli atti compiuti dal consulente tecnico d'ufficio ricusato, di mancanza di causa del diritto al compenso nei contratti di prestazione professionale laddove tale prestazione sia inutilizzabile, peraltro per colpa dello stesso professionista che ha violato l'obbligo di astensione": il giudice dell'opposizione ha errato laddove ha respinto la tesi, prospettata dalla ricorrente, della sopravvenuta cessazione della materia del contendere dell'opposizione per effetto dell'accoglimento dell'istanza di ricusazione del consulente tecnico d'ufficio.

Il motivo non può essere accolto.

L'istanza di ricusazione (p. 2 del provvedimento impugnato) è stata depositata il 3 ottobre 2012 (dopo il deposito della relazione del consulente). L'art. 192 c.p.c., comma 2, nel prevedere che l'istanza di ricusazione del consulente tecnico d'ufficio deve essere presentata con apposito ricorso depositato in cancelleria almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione, preclude definitivamente la possibilità di far valere successivamente la situazione di incompatibilità, con la conseguenza che la consulenza rimane ritualmente acquisita al processo" (Cass. 3657/1998, cfr. pure Cass. 8184/2002). Ove poi la parte venga a conoscenza solo successivamente della situazione di incompatibilità, è possibile prospettare le ragioni che giustificano un "provvedimento di sostituzione affinché il giudice, se lo ritiene, si avvalga dei poteri che gli conferisce in tal senso l'art. 196 c.p.c." (ancora Cass. 3657/1998).

Nel caso in esame, pertanto, l'accoglimento dell'istanza di ricusazione, che non poteva più essere avanzata, va inteso come provvedimento di sostituzione del consulente tecnico ai sensi dell'art. 196 c.p.c. e al consulente tecnico sostituito spetta, come ha stabilito il Tribunale di Siracusa, il compenso per l'attività compiuta.

b) Il rigetto del primo comporta il rigetto del secondo motivo, con il quale la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4 nullità del procedimento e dell'ordinanza impugnata per violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 in quanto il Tribunale, nel negare la cessazione della materia del contendere, avrebbe "reso effimero il procedimento di opposizione".

c) Il terzo motivo contesta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4 nullità del procedimento e dell'ordinanza impugnata per violazione delle norme in materia di obbligo di motivazione delle ordinanze (motivazione apparente).

Il motivo è infondato: la motivazione del provvedimento impugnato, laddove rigetta le critiche mosse dalla ricorrente alle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio, non è apparente, dato che il Tribunale ha argomentato in modo chiaro e succinto, così come prescrive l'art. 134 c.p.c., le ragioni del rigetto (p. 2 dell'ordinanza impugnata).

d) Il quarto motivo fa valere, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5 "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti": il giudice dell'opposizione avrebbe "del tutto disatteso che nelle note depositate il 25 ottobre 2012 si descriveva l'esosità di spese gonfiate in fatture attraverso il deposito di

preventivi di altre ditte", affermando che "la ricorrente avesse addirittura riconosciuto la somma che contestava".

Il motivo è inammissibile: la ricorrente infatti lamenta non l'omesso esame di un fatto storico, ma l'interpretazione offerta dal giudice dell'opposizione di un proprio atto difensivo (pp. 2-3 del provvedimento impugnato).

Il ricorso va pertanto rigettato.

Nulla viene disposto circa le spese dato che l'intimata non si è difesa nel giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Sussistono, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 bis, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

www.LaNuovaProceduraCivile.com